

STUDIO DOTT. VINCENZO M. CIMINO CONSULENTE

DEL LAVORO

VIA MAZZINI N 107 40137

B O LOGNA

TEL 051/344543 – FAX 051/306271

sito : www.studiocimino.com

mail : info@studiocimino.com

Consulenza del lavoro – Gestione delle relazioni industriali e rapporti sindacali – Gestione delle crisi aziendali – Amministrazione del personale dipendente ed equiparato – Assistenza nella gestione della contrattualistica in materia di lavoro – analisi e relazioni tecniche – CTU presso il Tribunale di Bologna

Oggetto : RIPRESA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA: NUOVE INDICAZIONI INAIL

L'INAIL, con la Circolare n. 17/2026, comunica nuove istruzioni operative in materia di certificazione medica e rientro al lavoro dopo un infortunio o una malattia professionale.

La Circolare n. 17/2026 ricorda che la certificazione medica di infortunio deve essere trasmessa telematicamente all'INAIL

- da qualunque medico o struttura sanitaria che presta la prima assistenza a un lavoratore infortunato,
- avvalendosi del Mod. 1SS “Certificazione medica di infortunio lavorativo” tramite il quale si attesta lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro dell'assicurato derivato da un infortunio lavorativo

La principale novità contenuta nella Circolare n. 17/2026 riguarda la ripresa dell'attività lavorativa al termine della prognosi: il lavoratore può rientrare in servizio senza necessità di un certificato medico definitivo, essendo sufficiente l'ultimo certificato trasmesso che conclude il periodo di prognosi.

Rimane operativa la visita di rientro presso il medico del lavoro aziendale, per assenze superiori a 60gg.

Per quanto riguarda la ripresa anticipata del lavoro, la circolare ribadisce che la stessa è consentita solo se supportata da un nuovo certificato medico che modifichi, anticipandone il termine, la durata della prognosi originaria. In assenza di tale certificato, che può essere **rilasciato da qualunque medico**, il rientro non può ritenersi legittimo.

Si rimane a disposizione per eventuali necessità.

Cordiali saluti.